



conto dell'equilibrio economico dell'intero sistema e della tutela dei consumatori.

Non si tratta quindi di un blocco indifferenziato e miope ma mirato al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione regionale tanto è vero che impedisce la presentazione delle domande per le reali grandi strutture di vendita, ovvero quelle con superficie superiore a 4.500 mq. Inoltre, quello che viene definito "fondo di solidarietà" è regolato da una legge regionale fin dal 2003 e si chiama onere aggiuntivo. La legge recentemente approvata ha apportato quindi dei correttivi ad una norma già esistente. Infine, tutte le norme introdotte nella legge regionale approvata il 21 luglio scorso dal Consiglio regionale sono perfettamente aderenti alle politiche nazionali ed europee e pertanto assolutamente prive di alcun riferimento a qualsivoglia contingentamento reale o "mascherato" che sia. □

## L'OPINIONE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

**PAOLO MASSUCCO,**  
delegato regionale di Federdistribuzione:

«Le modifiche alla legge piemontese sul commercio rappresentano un danno per il nostro settore ma soprattutto un danno per l'intera economia della Regione. La Gdo ha investito in Piemonte centinaia di milioni di euro generando nuova occupazione: c'è ora il rischio concreto che questi soldi vengano dirottati altrove, penalizzando così la regione. Particolarmente grave è il fatto che gli oneri aggiuntivi riguardino anche ampliamenti e ristrutturazioni. Ammodernare la rete commerciale è per le aziende un fatto vitale».

**RENATO CAVALLI,**  
responsabile della commissione normativa e pianificazione territoriale del CNCC  
(Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali):

«Il giudizio sulla legge è sostanzialmente negativo o quanto meno il suo impianto normativo suscita numerosi dubbi interpretativi. Per quanto riguarda la grande distribuzione, per esempio, sono stati introdotti due oneri aggiuntivi, uno di ordine generale e uno di compensazione ambientale destinato alla "certificazione della compatibilità energetica e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo". Ma cosa significa? Gli oneri aggiuntivi di cui sopra si applicano anche alle medie strutture ubicate "esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato". Inoltre, l'applicabilità riguarda sia le attivazioni che gli ampliamenti, le variazioni o aggiunte di settore merceologico e le altre tipologie di intervento. Ma alcune di queste fattispecie possono non comportare né aumento di superficie di vendita né di SLP e quindi non dovrebbero generare richieste di oneri di urbanizzazione. Su cosa si applica allora il contributo aggiuntivo? E il blocco per un anno all'apertura di superfici superiori ai 4.500 mq, forse la norma più discutibile, è motivato dall'intenzione di approvare una nuova deliberazione di criteri autorizzativi per le grandi strutture».